

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 220/2020/R/EEL

SERVIZIO A TUTELE GRADUALI PER LE PICCOLE IMPRESE DEL SETTORE DELL'ENERGIA ELETTRICA DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 60 DELLA LEGGE N. 124/17

OSSERVAZIONI ENEL

CONSIDERAZIONI GENERALI

- Enel comprende la necessità e l'urgenza di introdurre un servizio di ultima istanza, definito nella consultazione in oggetto 'a tutele gradualì', come previsto dalla Legge Concorrenza (così come modificata dal DL Milleproroghe convertito in Legge n. 8 del 2020), per i clienti che alla data di superamento della tutela non avranno un fornitore sul mercato libero.
- Al contempo, Enel condivide l'opportunità di subordinare l'avvio delle gare alla pubblicazione del Decreto MiSE che dovrà definire le modalità e i criteri per un ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato.
- Riteniamo infatti fondamentale che il processo di liberalizzazione in corso di completamento sia fondato sulla centralità del cliente e sulla sua scelta consapevole, elemento imprescindibile per l'effettivo successo del superamento delle tutele di prezzo.
- Il completamento della liberalizzazione non può prescindere, peraltro, dall'introduzione dell'Albo venditori, preconditione essenziale affinché il sistema possa funzionare secondo principi di correttezza e vengano limitati i comportamenti opportunistici da parte di soggetti poco affidabili che generano costi per la collettività e minano la fiducia dei clienti nel mercato.
- Con riferimento alla consultazione dell'Autorità, condividiamo la soglia di potenza individuata per la definizione delle "microimprese" che rimarranno in tutela anche nel 2021. La scelta dei 15 kW ci sembra coerente con il fatto che il tessuto produttivo italiano è costituito per larga parte da imprese di piccolissime dimensioni. Ad ogni modo, segnaliamo che andrebbe data la possibilità ai soggetti con potenza impegnata superiore a tale soglia ma che non rientrino tout court nel novero delle imprese (es. condomini) di essere esclusi dalle gare.
- Ribadiamo inoltre, come già riportato in risposta al precedente DCO 397/19, la necessità di piena copertura dei costi degli esercenti la tutela, in questa fase calibrando gli strumenti regolatori esistenti (RCV, Sistema indennitario) e con un'attenzione specifica al tema della morosità, che potrebbe crescere a causa della congiuntura di emergenza sanitaria e crisi economica, nonché a causa dell'uscita straordinaria dei clienti verso gli operatori aggiudicatari delle aste nell'ambito del servizio a tutele gradualì. Tale ultimo aspetto potrebbe richiedere alcuni strumenti

regolatori integrativi rispetto a quelli esistenti, come meglio dettagliato nei paragrafi successivi.

- In coerenza con quanto previsto per gli altri servizi di ultima istanza, infine, riteniamo che anche le condizioni economiche delle tutele gradualali debbano essere tali da incentivare i clienti, dopo alcuni mesi di permanenza nel servizio, all'uscita verso il mercato libero.
- Con riferimento alle questioni più specifiche, rimandiamo alle risposte agli spunti di consultazione, rappresentando comunque un quadro di generale condivisione delle proposte dell'Autorità.

Requisiti di accesso al servizio da parte dei clienti finali

In linea con la Legge Concorrenza, l'Autorità per l'identificazione delle imprese per le quali è previsto il superamento della tutela dal 2021 ha fissato una soglia di potenza massima impegnata di 15 kW, come criterio in aggiunta a quelli di numero di dipendenti e fatturato già individuati dalla Direttiva.

Evidenziamo, d'altra parte, che nel segmento di clienti con potenza impegnata >15kW ci sono anche dei condomini, che sono clienti del tutto assimilabili all'uso residenziale e come tali già trattati dalla stessa Autorità ai fini del superamento della tutela gas. In linea con quanto già segnalato nelle nostre osservazioni al documento per la consultazione 397/2019, crediamo che ai fini del superamento delle tutele di prezzo, questi clienti andrebbero dunque esclusi, dando loro tale facoltà tramite un'autocertificazione, dal servizio a tutele gradualali per le piccole imprese oggetto della presente consultazione.

Enel ritiene opportuno che il processo di autocertificazione dei clienti (i condomini con potenza >15 kW e le imprese <15 kW non ricadenti nel perimetro di microimprese) sia tale da rendere agevole l'invio della stessa minimizzando gli oneri per operatori e clienti. In questo senso, Enel propone a tal fine che:

- gli esercenti la tutela comunichino in bolletta, con congruo anticipo rispetto alla data di avvio delle tutele gradualali di regime, il diritto/dovere del cliente di autocertificare la propria situazione. Nella stessa comunicazione andrebbero riportate anche le modalità per richiedere il modulo di autocertificazione.

Al fine di minimizzare gli impatti operativi, sia lasciata agli operatori la scelta dei canali di contatto (es. call center, sito internet), mentre, per uniformità comportamentale tra tutti i venditori e a garanzia del cliente finale, la traccia del modulo di autocertificazione sia fornita dall'Autorità.

Remunerazione dei costi non recuperabili dall'esercente la tutela

Si evidenzia che gli esercenti la tutela dovranno essere remunerati per tutti i costi, attuali e sorgenti a fronte del superamento della tutela, che non riusciranno a recuperare per effetto del passaggio dei clienti ad altri operatore, considerando sia i costi fissi (ad esempio i costi per il personale ed i costi per le piattaforme informatiche) che quelli legati alla morosità e alle frodi.

In particolare i meccanismi tariffari relativi agli operatori della maggior tutela dovranno tener conto di quanto segue.

- In sede di fissazione dell'RCV 2021, il numero dei clienti attesi del medesimo anno dovrà tenere adeguatamente conto del passaggio dei clienti agli operatori aggiudicatari delle aste al fine di consentire un'adeguata copertura dei costi.
- Dovranno essere riconosciuti separatamente ex-post tutti i costi straordinari sostenuti dagli esercenti la maggior tutela sia nella fase di esercizio transitorio che nei mesi precedenti (es. per le comunicazioni ai clienti o per l'adeguamento dei sistemi).
- Si dovrà prevedere il reintegro dei crediti per prelievi fraudolenti sulle fatture relative ai clienti in oggetto emesse per il servizio di maggior tutela reso fino a fine 2020 e per il servizio a tutele gradualı transitorio.
- Si dovrà introdurre un meccanismo di aggiustamento della morosità riconosciuta con la RCV sulla base dei dati di morosità effettivi registrati per tener conto di eventuali fenomeni straordinari legati alla crisi economica nonché del possibile aumento straordinario della morosità dovuto all'uscita dei clienti verso gli operatori aggiudicatari delle aste; infatti le fatture in scadenza successivamente alla data di trasferimento dei clienti (fatture dell'ultimo mese, di conguaglio e di rettifica) o nel periodo a ridosso di tale data potrebbero avere tassi di morosità più elevati di quelli ordinari per effetto di possibili comportamenti opportunistici dei clienti, anche in considerazione del fatto che il gestore uscente non avrebbe più la leva gestionale del distacco per il recupero della morosità.

A tendere, segnaliamo che tipicamente, quando un servizio regolato viene messo a gara, l'opzione più efficiente dal punto di vista tecnico ed economico è il trasferimento del relativo ramo di azienda con il duplice scopo di garantire la continuità delle attività e permettere il recupero dei costi per il gestore uscente (si pensi ad esempio alle gare per l'aggiudicazione del servizio di distribuzione gas). Se non si segue la strada del trasferimento del ramo di azienda, è necessario prevedere a favore del gestore uscente, nel momento in cui il superamento di regimi di tutela diverrà definitivo, un meccanismo di reintegro *ad hoc* dei costi fissi sostenuti per indennizzare il gestore uscente della totalità dei costi fissi che non potrà più recuperare, quali i costi di struttura (es. personale) a fronte della progressiva perdita di clienti.

RISPOSTE AGLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE

REQUISITI DI ACCESSO AL SERVIZIO DA PARTE DEI CLIENTI FINALI E CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE

Q1. Si concorda con l'orientamento dell'Autorità secondo cui l'esercente debba astenersi dall'erogare la fornitura in caso di mancato pagamento degli insoluti da parte di clienti con situazioni di morosità pregressa? Se no per quali motivi?

Q2. Si concorda con la proposta dell'Autorità di estendere l'applicazione del Sistema indennitario in favore degli esercenti il servizio a tutele gradualı? Se no, quale si ritiene lo strumento maggiormente indicato per minimizzare il rischio credito dell'esercente il servizio? Motivare la risposta.

Enel ha da sempre promosso l'adozione di strumenti a contrasto della morosità, tanto dei clienti finali, quanto degli operatori. Si condivide pienamente, pertanto, l'obiettivo dell'Autorità di prevedere anche nel servizio a tutele gradualì in oggetto strumenti che contengano il rischio di insolvenza dei clienti finali o che fungano da deterrente a comportamenti opportunistici da parte di questi ultimi (vedi ad es. la mancata erogazione del servizio in caso di morosità pregresse o l'applicazione del Sistema Indennitario).

Tuttavia, ravvisiamo alcuni punti dubbi che, a nostro avviso, necessitano di essere affrontati al fine di costruire un sistema più robusto possibile.

SISTEMA INDENNITARIO - AMBITO DI APPLICAZIONE e RECUPERO MOROSITA ESERCENTI TUTELA

Riteniamo opportuno che gli esercenti del nuovo servizio a tutele gradualì possano avvalersi del Sistema Indennitario, laddove abbiano subito lo spostamento di un proprio cliente moroso verso il mercato libero, ma riteniamo doveroso specificare che possano avvalersi di tale servizio anche i venditori del mercato libero o di esercenti uscenti della maggior tutela che hanno subito lo *switch out* del cliente insolvente verso l'esercente del servizio a tutele gradualì.

Quest'ultimo caso però merita sicuramente di essere approfondito con particolare riguardo alla questione inerente la morosità in capo agli esercenti la maggior tutela uscenti.

In questo contesto di istituzione del nuovo servizio a tutele gradualì, il ricorso al sistema indennitario ha una forte valenza per gli operatori del mercato libero, ma la sua applicazione non sembra altrettanto calzante per gli attuali esercenti la maggior tutela.

Il meccanismo in questione infatti ha lunghi tempi di applicazione (fino a 18 mesi per il riconoscimento dell'indennizzo) e, tra l'altro, non consente di recuperare l'intero ammontare del credito che il venditore vanta nei confronti del cliente moroso. Aspetti "gestibili" per un venditore che continuerà ad operare nel mercato futuro, ma non per gli attuali esercenti il mercato tutelato, che operano in un mercato oramai a termine, in vista del completamento del processo di liberalizzazione e la fine dei regimi di prezzo.

A nostro avviso, pertanto, per gli attuali esercenti la maggior tutela oltre che al Sistema indennitario, come già espresso anche nelle considerazioni generali, si dovrebbe pensare ad uno specifico meccanismo di aggiustamento della morosità riconosciuta.

SISTEMA INDENNITARIO SU FORNITURE VOLTURATE

In questi ultimi anni il Sistema Indennitario ha mostrato una buona efficacia nel contrasto del c.d. turismo energetico, ma, oltre a presentare (come detto) tempistiche di applicazione non proprio snelle, non risulta purtroppo sufficiente a frenare tale fenomeno se il cambio fornitore viene accompagnato da un cambio di intestazione della fornitura come avviene ad esempio con il processo di "switching con voltura".

Tale processo, infatti, se da un lato rende più dinamico il mercato, dall'altro ben si presta a far "sparire" dal sistema il cliente insolvente e a non poterlo più perseguire. Invero con questa operazione, ed ancora più in generale con il processo di voltura, si elimina il legame fra il punto di fornitura e l'intestatario che ha generato la morosità, rendendo quindi del tutto inattuabile il Sistema stesso.

Riteniamo pertanto maturo il tempo per fare un'ampia riflessione su tali distorsioni, auspicando soluzioni che possano, ad esempio, estendere le logiche del Sistema Indennitario anche laddove il dato fiscale non sia più coincidente, e ragionare pertanto solo in termini di riferimento POD (tale soluzione potrebbe essere estesa anche ad eventuali subentri e comunque in tutti i casi di riattivazione con nuovo intestatario).

ASSETTO DEL SERVIZIO

Q3. Si condivide la proposta di permettere all'esercente di avvalersi di un'impresa del suo gruppo societario ai fini della sottoscrizione dei contratti di trasporto e dispacciamento in relazione ai punti di prelievo riforniti nell'ambito del servizio? Per quale motivo?

Q4. Si rinvencono delle criticità con riferimento alla predetta previsione? Quali? Motivare la risposta.

Concordiamo con la richiesta dell'Autorità di stipulare da parte dell'esercente contratti distinti di dispacciamento e trasporto con riferimento ai punti di prelievo serviti nell'ambito del servizio a tutele gradualità. Sugli altri aspetti, si rimanda alle osservazioni Q19-Q25.

Q5. Si condividono le proposte per l'assegnazione delle aree in cui non sia disponibile l'esercente il servizio a tutele gradualità? Se no per quali motivi?

Si condividono le proposte illustrate.

Tuttavia, qualora il servizio venga affidato con scorrimento della graduatoria d'asta, il soggetto a cui viene assegnato il servizio dovrebbe poter applicare le condizioni economiche oggetto della sua offerta (e non dell'offerta del primo classificato), senza ulteriori vincoli.

CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE AI CLIENTI FINALI DEL SERVIZIO

Q6. Si condividono le condizioni economiche previste per il regime di assegnazione provvisoria del servizio a tutele gradualità? Per quali motivi?

Enel concorda con l'orientamento di mantenere una struttura di prezzo per i clienti analoga al servizio di tutela con l'eccezione dei corrispettivi a copertura dei costi di approvvigionamento determinati con modalità ex post.

A tal proposito si ritiene preferibile, solo per il regime di assegnazione provvisoria, che la comunicazione agli esercenti del prezzo da applicare avvenga al termine del mese precedente alla decorrenza del nuovo prezzo (es. entro il terzultimo giorno lavorativo del

mezzo precedente per la fatturazione dei consumi di gennaio 2021) per consentirgli di fatturare correttamente i clienti, soprattutto quelli che escono dal servizio per passaggio al mercato libero o cessano la fornitura nel corso del mese. In tal modo al cliente verrebbe applicato un prezzo che garantisce maggiore stabilità e, in ottica di semplificazione, la fatturazione dei consumi non sarebbe soggetta a successivi conguagli tariffari.

In questa ipotesi, d'altra parte, all'interno del calcolo perequativo andrà previsto il recupero di eventuali ammanchi.

Diversamente, qualora l'aggiornamento del prezzo avvenisse entro la fine del mese da fatturare, bisognerà tener conto degli impatti sulla qualità della fatturazione, dei costi operativi di gestione per gli esercenti e dei conseguenti segnali di prezzo distorti verso i clienti finali. Infatti, nel caso in cui sia necessario emettere una fattura nel corso del mese, questa verrebbe emessa in acconto con prezzi non aggiornati e sarebbe necessaria una successiva rettifica con prezzo aggiornato. Inoltre, qualora la rettifica determinasse un importo a debito per il cliente, sarebbe da tenere in considerazione la difficoltà di recupero del credito.

Q7. Si condivide la formulazione del parametro economico oggetto dell'offerta in €/kWh? Se no, motivare.

Condividiamo la proposta dell'Autorità in merito al parametro oggetto di gara in €/MWh.

Proponiamo, d'altra parte, che la componente a copertura dei costi di commercializzazione del prezzo al cliente sia costituita anche da una quota fissa non oggetto di gara (in €/cliente).

Tale formulazione consentirebbe di rendere la struttura del prezzo maggiormente *cost-reflective*, considerato che l'attività di commercializzazione presenta sia costi fissi (es. fatturazione) che variabili (es. morosità).

Peraltro osserviamo che, se si mantenesse solo una componente in €/MWh a copertura dei costi di commercializzazione, ciò potrebbe costituire una discriminazione a favore delle imprese basso-consumanti rispetto a quelle alto consumanti, distorcendo anche i rispettivi incentivi a passare sul mercato libero.

Per favorire l'uscita dei clienti verso il mercato libero, ad ogni modo, in coerenza con gli altri servizi di ultima istanza disciplinati dall'Autorità, riteniamo fondamentale che venga introdotta una componente aggiuntiva di costo per il cliente (ma non di margine per il vincitore della gara) che incrementi il prezzo dopo un certo periodo (es. 6/12 mesi) dall'assegnazione del cliente al servizio di tutele gradualità.

Q8. Quale delle due opzioni prospettate con riferimento rispettivamente (A) all'unicità al livello nazionale del prezzo del servizio a regime ovvero alla differenziazione territoriale dello stesso (B) si ritiene preferibile? Motivare la risposta indicando vantaggi ed eventuali criticità rilevate in merito a ciascuna opzione.

Riteniamo che la componente di prezzo della materia energia debba essere differenziata tra le diverse aree geografiche (opzione B) in modo che il prezzo offerto rifletta quanto più possibile il sottostante cost-to-serve.

Q9. Quali elementi quantitativi devono essere tenuti in considerazione ai fini della determinazione del corrispettivo CSB? Motivare la risposta.

Non abbiamo osservazioni.

Q10. Si condivide l'articolazione crescente nel tempo del valore del corrispettivo CBID nel caso in cui il parametro α ovvero β sia superiore al valore base di tale corrispettivo? Per quali motivi? Enel ritiene ragionevole la proposta dell'Autorità..

Q11. Quali elementi quantitativi devono essere tenuti in considerazione ai fini della determinazione del valore base del corrispettivo CBID equivalente al valore del corrispettivo PCV in quota energia? Motivare la risposta.

Si ritiene che nella determinazione del valore base del corrispettivo CBID, il livello della PCV dovrà tenere adeguatamente conto delle caratteristiche della clientela di riferimento per il servizio a tutele gradualali (es. in termini di morosità).

Q12. Si condividono le modalità di quantificazione del corrispettivo CBID nel caso di differenziale negativo tra il parametro α ovvero β e il valore base di tale corrispettivo? Per quali motivi?

Si condivide la proposta.

Q13. Si condividono le modalità di gestione nei confronti di CSEA del corrispettivo CPSTG? Per quali motivi?

Si condividono le modalità proposte.

REMUNERAZIONE DEGLI ESERCENTI - ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

Q14. Si condividono le modalità di remunerazione degli esercenti la maggior tutela per l'erogazione del servizio a tutele gradualali in regime di assegnazione provvisoria? Per quali motivi?

Si condivide la proposta di remunerazione agli esercenti la maggior tutela. Rispetto alla previsione che i costi e i ricavi relativi al servizio erogato in regime di assegnazione provvisoria siano oggetto di separazione contabile, si fa presente che tale scelta comporta inevitabilmente un aggravio gestionale ed economico per l'esercente, a fronte di un servizio transitorio destinato a durare al massimo 6 mesi.

Se l'Autorità dovesse comunque decidere di perseguire una separazione contabile, Enel ritiene che lo strumento più adatto sia quello della creazione di un apposito comparto contabile (e non di una attività).

Per quanto riguarda i ricavi, all'interno di questo comparto sarebbe possibile avere evidenza dei ricavi tariffari puntuali, coerentemente con le necessarie modifiche dei sistemi di fatturazione che costituiscono l'input del processo. Per quanto riguarda i costi, ai costi diretti sarebbe data evidenza separata, anche al fine del successivo riconoscimento di eventuali costi sorgenti dovuti proprio alla gestione dei clienti nell'ambito del nuovo servizio a tutele gradualı (per es. costi straordinari e una tantum come quelli dovuti all'adeguamento dei sistemi e invio informative), mentre per i costi indiretti i criteri di ripartizione farebbero uso del driver del numero dei clienti (in continuità con quanto già avviene nell'ambito del servizio di maggior tutela per l'attribuzione dei costi ai due segmenti dei clienti domestici e dei BT Altri Usi) o di driver diversi.

REMUNERAZIONE DEGLI ESERCENTI - ASSEGNAZIONE A REGIME

Q15. Si condividono le modalità operative per l'espletamento della perequazione del servizio a tutele gradualı? Per quali motivi?

Condividiamo la proposta dell'Autorità.

Q16. Si condivide l'estensione al servizio in questione della disciplina di cui all'articolo 31bis del TIV? Per quali motivi?

Si condivide la proposta di istituire un meccanismo di compensazione dei crediti non recuperabili vantati nei confronti dei clienti non disalimentabili (in linea con quanto previsto per gli esercenti la salvaguardia dei grandi clienti di cui all'art. 31 bis del TIV).

Parimenti dovrebbe essere previsto un meccanismo di reintegro sui prelievi fraudolenti dei clienti. Si segnala infatti l'elevata incidenza del fenomeno delle frodi di energia tra le piccole imprese interessate dal servizio a tutele gradualı, soprattutto in alcune aree del Paese (si consideri che in generale, il tasso di *unpaid* sul fatturato frodi si attesta intorno all'80%). Chiedere ai partecipanti alle aste di inglobare tale rischio nella loro offerta significherebbe far esplodere i prezzi della fornitura nelle aree maggiormente interessate dal fenomeno o rischiare che le aste vadano deserte.

Inoltre, volendo utilizzare l'attuale meccanismo di reintegro di cui all'art. 16 bis del TIV, segnaliamo che questo agisce con 3 anni di ritardo. Pertanto, in caso di superamento della tutela a luglio 2021, per garantire il recupero della morosità sostenuta dall'esercente nel periodo in cui ha fornito il servizio, lo stesso dovrebbe essere mantenuto in vigore fino al 2024.

CONDIZIONI CONTRATTUALI APPLICABILI AI CLIENTI FINALI

Q17. Si concorda con il termine massimo individuato di trasmissione delle informazioni sul servizio a tutele gradualı da parte degli esercenti il servizio? Se no per quali motivi?

Il termine massimo per la trasmissione delle informazioni dovrebbe essere fissato a 10 giorni lavorativi dall'avvenuta attivazione del servizio, in ragione dell'elevato numero di clienti potenzialmente da informare.

Riteniamo inoltre che il cliente debba essere preventivamente informato del possibile accesso al Servizio a tutele gradualità.

A tal proposito l'esercente uscente dovrebbe comunicare al cliente prima dell'avvio del servizio, alla stregua di quanto previsto per il servizio di Salvaguardia (art.31.10 del TIV):

- i dati identificativi del nuovo esercente
- la data di decorrenza dell'assegnazione

La comunicazione dovrebbe avvenire contestualmente all'emissione della fattura emessa tra la data di individuazione dell'aggiudicatario della gara e la data di decorrenza del servizio. In assenza di fattura emessa in questo periodo potrebbe essere inviata un'apposita comunicazione scritta.

Q18. Si concorda con l'orientamento di assoggettare gli esercenti il servizio a tutele gradualità all'obbligo di consegnare ai clienti finali la scheda sintetica che verrà definita in esito al documento per la consultazione 564/2019/R/com in fase di proposta di un'offerta di libero mercato? Se no per quali motivi?

Per maggiore semplicità si propone che, in sostituzione alla scheda sintetica, le condizioni economiche e le eventuali ulteriori informazioni che questa Autorità individuerà come essenziali per la capacitazione del cliente, vengano inserite in una specifica comunicazione che il fornitore aggiudicatario invierà ai clienti medesimi, alla stregua di quanto già previsto per l'erogazione del servizio di salvaguardia (art. 29.2 della delibera 301/2012/R/eel - TIV).

La scheda sintetica, proposta nell'ambito del DCO 564/2019, non è al momento ancora stata definita nel dettaglio e peraltro ci pare abbia una finalità differente, avendo l'obiettivo di aumentare la consapevolezza del cliente durante la fase pre contrattuale per orientarlo nella scelta. Nell'assegnazione a regime, chiaramente, il cliente non sarà soggetto ad una proposta commerciale da parte del venditore ma sarà assegnato a quest'ultimo a seguito di asta.

Per le motivazioni sopra esposte si propone, inoltre, che le stesse condizioni generali di contratto dell'offerta PLACET vengano messe a disposizione del cliente sul sito web del venditore.

GARANZIE RICHIESTE AI PARTECIPANTI ALLE PROCEDURE CONCORSUALI

Q19. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di introdurre un indicatore di performance dell'utente dei servizi di trasporto e dispacciamento nei termini indicati? Per quali motivi?

Q20. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di non ammettere alla partecipazione gli operatori che in passato hanno subito delle risoluzioni al contratto di dispacciamento e/o trasporto? Per quali motivi?

Q21. Si concorda con l'orientamento dell'Autorità di innalzare il valore del capitale sociale versato da parte dei partecipanti alle gare a 100.000 euro? Per quali motivi?

Q22. Si condividono i requisiti operativi prospettati dall'Autorità quali condizioni di partecipazione alle gare con riferimento (i) alla facoltà dei partecipanti di essersi avvalsi di una società del gruppo per la sottoscrizione dei contratti di dispacciamento e trasporto e (ii) al numero minimo di clienti serviti? Per quali motivi?

Q23. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alle garanzie bancarie che devono essere prestate? Se no per quali motivi?

Q24. Si concorda con il valore delle garanzie che devono essere prestate rispettivamente (i) ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali e (ii) dell'assegnazione del servizio? Se no per quali motivi?

Q25. Vi sono ulteriori aspetti da segnalare con riferimento ai requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali? Motivare la risposta.

Concordiamo pienamente con la volontà dell'Autorità di selezionare, mediante l'individuazione di requisiti stringenti di partecipazione alle gare, operatori affidabili ed in grado di assolvere correttamente ai propri obblighi nei confronti della filiera a monte. Ciò soprattutto alla luce dell'acuirsi di inadempienze e default di venditori cui abbiamo assistito negli ultimi anni e che hanno lasciato "buchi" al sistema che inevitabilmente si sono riverberati sulla collettività.

Proprio in considerazione dei suddetti ammanchi e come già anticipato nella nostra risposta alle osservazioni del DCO 397/19, cui rimandiamo integralmente per le motivazioni a supporto anche per gli altri spunti qui considerati, riteniamo in particolar modo rilevante il rispetto dei requisiti di solidità economico-finanziaria che devono essere tarati in modo tale da dare tempestivamente segnale di situazioni critiche.

A tal fine, ovvero per riuscire ad intercettare rapidamente comportamenti opportunistici o dannosi per cliente e sistema, Enel condivide appieno la proposta di escludere dalla partecipazione alle aste gli operatori che abbiano già subito una risoluzione dei contratti di trasporto e/o dispacciamento. Ciò per evitare il rischio che un soggetto che abbia già lasciato ammanchi (e magari anche rilevanti al Sistema) possa continuare ad operare nel mercato nonostante si sia già dimostrato inadempiente. Se tale ragionamento infatti risulta pienamente valido nel mercato libero, e auspichiamo infatti l'introduzione di un requisito speculare nell'istituendo Albo dei venditori, lo è a maggior ragione in un mercato di "tutela" come quello oggetto della presente consultazione.

A tale proposito, condividiamo la scelta di codesta Autorità di limitare la partecipazione agli utenti del dispacciamento e del trasporto e/o ai c.d. reseller solo se appartenenti al medesimo gruppo societario.

Ma se tale scelta è stata suggerita dall'idea corretta di introdurre una sorta di corresponsabilizzazione fra UdD e controparte commerciale, allora è assolutamente opportuno che tutti i requisiti di solidità economico-finanziaria siano estesi alla società controllante.

D'altra parte, se è proprio la società capogruppo a stipulare i contratti di trasporto e dispacciamento - e quindi ad impegnarsi con il Sistema - è necessario che sia proprio tale

soggetto a dover rispondere a tutti i criteri di solidità dimostrando, ad esempio, di non trovarsi in stato di fallimento o di concordato preventivo e che in passato non abbia mai subito la risoluzione del contratto di dispacciamento e/o di trasporto.

Analogamente, accogliamo con favore l'orientamento dell'Autorità volto ad escludere l'accesso a strumenti come il *rating* o la *parent company guarantee* come forma di garanzia, in considerazione proprio del loro diverso profilo di rischio e quindi della loro minore efficacia rispetto ad altri strumenti in caso di insolvenza.

INFORMAZIONI DA METTERE A DISPOSIZIONE AI FINI DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

Q26. Si condivide il set di informazioni che l'Autorità intende mettere a disposizione dei partecipanti alle procedure concorsuali? Se no per quali motivi?

Q27. Si ritiene vi siano ulteriori informazioni necessarie alla formulazione dell'offerta economica? Indicare quali e i relativi motivi.

Si condivide il set informativo proposto. Evidenziamo che, data la complessità delle informazioni, la raccolta dovrà essere aperta almeno tre mesi prima del termine ultimo per l'invio.

Più in particolare, per quanto riguarda le informazioni di cui al paragrafo 4.24 si osserva che tale dettaglio può essere fornito esclusivamente in relazione ai punti di prelievo attivi alla data della rilevazione. I clienti cessati non fanno parte del report. Inoltre:

- Le informazioni relativamente alla ripartizione per fascia oraria di consumo aggiunge complessità rispetto a quanto pre-consultato (per cui si richiede un preavviso non inferiore a tre mesi).
- L'informazione di cui al punto d) è disponibile a SII e Distributore, non all'esercente la maggior tutela.
- L'informazione di cui al punto e) può essere fornita ma in maniera non correlata rispetto alle informazioni di cui ai punti precedenti.

In merito alle informazioni da mettere a disposizione dei partecipanti alle aste, è da valutare l'opportunità di verificare la qualità dei dati presenti nelle anagrafiche, con particolare riferimento ai clienti sui quali non sono state fatte movimentazioni da anni e pertanto i dati inseriti in fase di primo popolamento RCU potrebbero essere, inconsapevolmente, desueti.

Q28. Si concorda con le tempistiche di messa a disposizione delle informazioni pre-gara? Se no per quali motivi?

Si condivide la proposta.

AREE TERRITORIALI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO A TUTELE GRADUALI

Q29. Quale delle due configurazioni 1 e 2 prospettate ai fini dell'identificazione delle aree di assegnazione del servizio si ritiene preferibile? Per quali motivi?

Q30. Si rinvencono elementi di criticità rispetto all'implementazione della configurazione 1 e/o 2? Indicare distintamente per ciascuna configurazione tali elementi.

Enel ritiene preferibile il criterio di identificazione delle aree proposto dalla presente consultazione nella Configurazione 1 (con zone aggregate in ciascuna area per contiguità territoriale e livelli di morosità omogenei). Come già riportato nelle nostre osservazioni al DCO 397/2019, infatti, tale configurazione garantirebbe:

- una maggiore economicità nello svolgimento del servizio, grazie allo sfruttamento di economie di scala e all'ottimizzazione delle strutture dedicate alla gestione del cliente (es. rete di negozi, gestione territoriale del credito);
- un prezzo per ciascun cliente più aderente al suo profilo di rischio (in caso di prezzi differenziati a livello territoriale). L'omogeneità del livello di morosità dei clienti in ciascuna area infatti, permetterebbe all'operatore di formulare un'offerta più congrua rispetto alle caratteristiche dei clienti oggetto d'asta.

Per contro, la Configurazione 2, aggregando regioni caratterizzate da diversi livelli di morosità, renderebbe più complicata e rischiosa la formulazione dell'offerta da parte dell'operatore in sede di asta (es. i clienti dell'area a minore morosità avrebbero interesse ad uscire prima verso il mercato libero, modificando anche significativamente il profilo di rischio dell'area durante il periodo di svolgimento del servizio), con il rischio non trascurabile che alcuni clienti debbano pagare un prezzo eccessivamente alto/basso rispetto al loro profilo di rischio.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI PER LA SELEZIONE DEGLI ESERCENTI

Q31. Si condivide il prospettato meccanismo di asta a doppio turno? Per quali motivi? Nel rispondere indicare eventuali criticità di tale meccanismo.

Q32. Si ritiene utile eseguire un doppio turno anche in presenza di due soli partecipanti al primo turno? Per quali motivi?

Q33. Si condivide l'ipotesi di applicare un tetto massimo alle offerte formulate al primo turno? Per quali motivi? Nel rispondere indicare altresì eventuali criticità rispetto alla proposta di non rivelare preventivamente tale tetto.

Q34. Si condivide la proposta di fissare un limite massimo alle aree del centro-nord aggiudicabili da ciascun partecipante? Per quali motivi?

Q35. Quale dei due criteri proposti (tra 1 e 2) è preferibile ai fini dell'individuazione del numero massimo di aree aggiudicabili da ciascun partecipante? Per quali motivi?

Si condivide il meccanismo di asta a doppio turno, che ha la finalità di pervenire ad un'offerta migliorativa dal punto di vista del cliente, dando la possibilità ai partecipanti di competere in maniera trasparente.

Si ritiene opportuno che al secondo turno nessun venditore possa offrire un prezzo superiore a quello offerto al primo turno (i.e. ciascun operatore abbia un tetto massimo pari alla propria offerta al primo turno).

Non si condivide invece l'ipotesi di applicare un tetto massimo alle offerte degli operatori nel primo turno d'asta. Un eventuale tetto al primo turno, infatti, limiterebbe il margine di discrezionalità dei singoli partecipanti all'asta, pregiudicando il corretto ed efficiente svolgimento della gara e la concorrenza tra gli offerenti.

Inoltre, segnaliamo il rischio per cui, per aggiudicarsi un'area, alcuni operatori potrebbero presentare offerte d'asta eccessivamente basse, ma nei fatti insostenibili a fronte della necessità di offrire un servizio di qualità (come accaduto in passato per altre gare, con la presentazione di offerte "a discount" che hanno poi rivelato nel tempo le loro criticità). Pertanto, al fine di garantire che le offerte siano congrue e sostenibili, e scongiurare il rischio di anomalie, riteniamo sia necessario prevedere l'esclusione dalla gara di offerte negative (cioè stabilire la condizione $\beta > 0$).

Rispetto alla proposta di fissare un limite massimo alle aree assegnabili a ciascun operatore, come già osservato in occasione del DCO 397/2019, non condividiamo l'imposizione di vincoli o limitazioni al processo concorrenziale. Infatti, oltre a comprimere il principio di libertà d'impresa, tale limite determinerebbe anche effetti distorsivi sulla stessa procedura di gara e più in generale sul mercato, restringendo l'arena competitiva (impedendo la selezione degli operatori più efficienti), con effetti negativi in ultima istanza per gli stessi clienti finali, in ragione del conseguente aumento dei prezzi del servizio. Qualora si decidesse di confermare comunque la previsione di un tetto ai volumi assegnabili ad uno stesso operatore di cui al presente DCO, il criterio per l'individuazione delle aree da assegnare dovrebbe essere il primo proposto nella presente consultazione (cioè il criterio secondo cui le aree vengono individuate in ordine decrescente per dimensione).

Il secondo criterio, infatti, oltre ad apparire molto più complicato da attuare operativamente, conferisce maggiore aleatorietà al processo di assegnazione, dal momento che la scelta delle aree da assegnare al primo operatore viene legata all'offerta del secondo in graduatoria. Inoltre, seguendo questo criterio, il cliente viene comunque penalizzato dal punto di vista del prezzo.

Infine, riteniamo che da un punto di vista operativo, in ogni caso occorrerà prevedere un meccanismo in grado di tradurre la percentuale massima di volumi da assegnare in numero di aree (che chiaramente non possono essere divise).

Q36. Si condividono le soluzioni prospettate in caso di aste andate deserte con riferimento a una o più aree? Per quali motivi.

Si condivide la proposta dell'Autorità. Anche in questo caso non si ritiene opportuno fissare un tetto alle offerte, considerando lo scarso interesse a partecipare manifestato dagli operatori in quell'area.

Q37. Si condivide l'ipotesi di effettuare uno scambio e/o una cessione di aree assegnate tra gli aggiudicatari delle gare? Per quali motivi.

Non si condivide la proposta di effettuare uno scambio e/o una cessione di aree assegnate tra gli aggiudicatari delle aste. Riteniamo infatti che in questo caso aumenterebbe il rischio di accordi strategici ex ante tra i partecipanti alle aste, con inevitabili effetti distorsivi sulle dinamiche concorrenziali. Inoltre, l'assegnazione delle aree ai vincitori delle aste dovrebbe essere definitiva, anche al fine di garantire quanto più possibile certezza sia agli operatori che ai clienti interessati.

DURATA

Q38. Si condivide la durata del periodo di assegnazione? Per quali motivi?

Si concorda con la proposta.

TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE

Q39. Si condividono le tempistiche di attuazione prospettate? Per quali motivi?

Enel condivide le tempistiche di attuazione prospettate dall'Autorità. Si vedano inoltre le risposte a Q26 e Q27.

Qualora la qualità del dato a disposizione non consentisse il rispetto dei tempi già previsti per la fatturazione, così come avviene in altri contesti, sarebbe opportuno prevedere un adeguato '*grace period*' affinché i dati possano essere caricati e fatturati.

Ricordiamo inoltre che dalla pubblicazione della delibera dell'Autorità, ai fini degli sviluppi necessari per l'assegnazione a regime fissata al 1 luglio 2021 dovrà essere previsto un tempo di adeguamento non inferiore a 6 mesi, mentre per l'avvio del periodo di assegnazione provvisoria le tempistiche previste dovrebbero essere pari a 3 mesi.

OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE

Con riferimento agli obblighi di rendicontazione previsti a carico degli esercenti, sia per quanto riguarda l'andamento del servizio svolto che rispetto agli obblighi di rendicontazione, è necessario considerare gli impatti di tale rendicontazione e assicurare adeguate tempistiche di implementazione e di trasmissione.